

INFORTUNIO SUL LAVORO IL RISCHIO ELETTIVO

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 8988 del 15 maggio 2020 la Cassazione si è pronunciata in merito ad un grave caso di infortunio sul lavoro che ha dato luogo alla morte del lavoratore. L'operaio aveva perso la vita in conseguenza dello scoppio del fusto metallico nel quale stava pompando olio idraulico con un compressore invece che con una pompa manuale. Il fusto era stato modificato artigianalmente proprio per consentire l'impiego del compressore allo scopo di velocizzare l'operazione. Gli eredi della vittima convennero davanti al Tribunale di Brescia la società datrice di lavoro chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda ma attribuì alla vittima un concorso di colpa del 50%. La Corte d'Appello di Brescia ritenne che il concorso di colpa della vittima, pur sussistente, dovesse quantificarsi nella minor misura del 30%. La Cassazione invece, accogliendo il ricorso degli eredi, ha escluso che ci fosse un concorso di colpa della vittima poiché il datore di lavoro non aveva adottato tutte le misure di sicurezza prescritte, aveva impartito l'ordine ed aveva trascurato di fornire una adeguata formazione. Ricorrendo tutte e tre le ipotesi sopra elencate l'eventuale imprudenza del lavoratore degrada a mera occasione dell'infortunio. Nella fattispecie mancava il nesso di causalità tra la condotta della vittima e l'infortunio.



n. 130
5 ottobre 2020

La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo in un caso : quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri ed impropri ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione del lavoratore.

Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un "rischio lavorativo" ma diviene un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione e quindi meritevole della tutela risarcitoria.

Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi : un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ricorrendo tali ipotesi la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell'elemento causale.

In conclusione deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine nell'esecuzione del quale si sia verificato l'infortunio; od abbia trascurato di fornire al lavoratore una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi. Ricorrendo tali ipotesi l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio e perciò è giuridicamente irrilevabile.